

21 DIC 2022



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA STATUTARIA DELL'ASSOCIAZIONE MATTEO SAULLE

Il giorno 9 dicembre 2022 alle ore 18:05 presso la sede sociale nel comune di Aosta si è riunita l'Assemblea straordinaria degli associati per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche statutarie in merito all'articolo 8 e all'articolo 1;
- 2) Relazione sulle attività svolte;
- 3) Relazione sulle attività previste;
- 4) Comunicazioni del Presidente;
- 5) Varie ed eventuali.

Il Presidente chiama a fungere da segretario il Sig. Daniele Pallu.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti di persona o per delega n. 5 associati i cui nomi sono riportati di seguito su n. 5 associati aventi diritto di voto:

- Michele Saulle
- Barbara Dufour
- Daniele Pallu
- Massimo Fredda
- Enrico Peyrot
- Monica Saulle

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

- 1) Modifiche statutarie dell' *«articolo 8 - Consiglio direttivo»* dell'attuale Statuto il quale cita: «Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti o, in mancanza, sceglierà tra i soci e ne proporrà la ratifica alla prima Assemblea» con la seguente modifica: «Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti ratificandolo nella prima Assemblea utile». L' *«articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede»* viene modificato come segue: «L'associazione di volontariato ha la sede legale nel Comune di Aosta e opera prevalentemente nella Regione Autonoma Valle d'Aosta» eliminando le parole «in Rue de Beauregard 4».

Il Presidente informa che è stata inviata alla PEC dell'associazione una nota in data 28/10/2022 da parte degli uffici RUNTS a seguito della verifica circa i requisiti per l'iscrizione nel RUNTS. La PEC ha comunicato la non conformità, allo stato attuale, dello statuto ai requisiti di legge richiesti dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Il Presidente informa gli associati di aver provveduto, come richiesto dalla norma, entro 10 giorni dalla ricezione della PEC, a rispondere confermando la volontà dell'associazione a procedere alle modifiche statutarie al fine di ricevere il consolidamento dell'iscrizione al RUNTS. Il Presidente informa anche che lo statuto modificato dovrà poi essere trasmesso al RUNTS entro 60 giorni dal ricevimento della PEC. Gli associati prendono atto.

Associazione Matteo Saulle
Rue de Beauregrd 4 – 11100 Aosta
CF

Il Presidente comunica che per le modifiche statutarie richieste dal RUNTS, a differenza di quanto previsto dallo statuto e dal Codice civile, in seconda convocazione è possibile deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti ai sensi dell'Art. 102 comma 2 del DLgs 117/17 modificato dal DL 73 del 21/06/2022 - "DL semplificazioni", per cui è possibile procedere con la trattazione del punto.

Il Presidente apre la discussione e, dopo averne data lettura, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto variato.

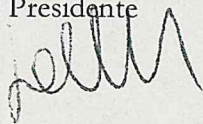
Conclusa la discussione il Presidente chiede all'Assemblea di esprimersi attraverso la votazione e quindi con voti favorevoli 5, contrari 0, astenuti 0, è approvato il nuovo statuto allegato al presente verbale.

L'Assemblea dà mandato al Presidente di provvedere:

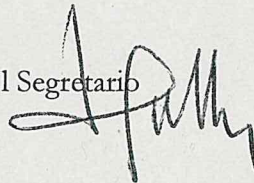
- alla registrazione del presente verbale e dell'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 commi 2 e 5 del Dlgs n. 117/2017 entro 30 giorni dall'Assemblea;
 - alla trasmissione al RUNTS all'indirizzo PEC politiche_sociali@pec.regione.vda.it dello statuto aggiornato entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta;
 - a espletare i successivi adempimenti non appena sarà avvenuto il consolidamento dell'iscrizione nel RUNTS. In particolare il Presidente con il proprio SPID e la propria firma digitale dovrà implementare/variare i dati sul portale RUNTS e depositare il bilancio 2021, approvato dall'Assemblea, redatto secondo le indicazioni ministeriali, sul portale entro 90 giorni dall'avvenuto consolidamento di iscrizione.
- 2) Relazione sulle attività svolte. Il presidente illustra le attività svolte.
 - 3) Relazione sulle attività previste. Il presidente illustra le attività previste con le scuole di Quart. L'assemblea propone di prendere contatti con le scuole per organizzare le nuove attività
 - 4) Comunicazioni del Presidente. Non ci sono comunicazioni del presidente.
 - 5) Varie ed eventuali. Non vengono discussi altri argomenti.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 18:40, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario

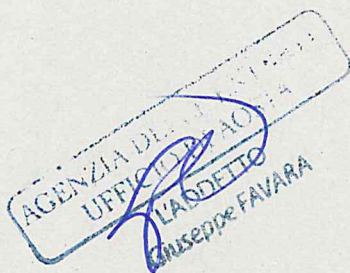


Immatricolato ad AOSTA il 21 DIC 2022 al n° 1241

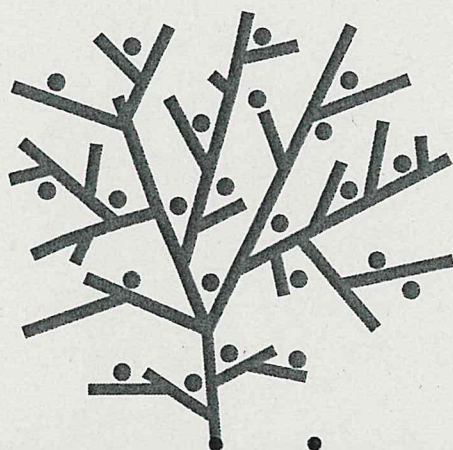
serie 3 Esatto Euro



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI AOSTA
L'ADDETTO
Giuseppe FAVARA



21 DIC 2022



**associazione
Matteo Saulle**

LO STATUTO

Statuto dell'associazione di volontariato Matteo Saulle esente
da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 DLgs 117/2017
e dell'art. 26 del DLgs 105/2018

ARTICOLO 1

Costituzione, denominazione e sede

È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, l'associazione di volontariato denominata Associazione Matteo Saulle. Essa è disciplinata dal presente statuto e dal DLgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche.

L'associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ODV (organizzazione di volontariato) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro operante medio tempore o nel RUNTS - Registro unico nazionale del Terzo settore, senza necessità di alcuna modifica al presente statuto.

Essa assumerà la forma giuridica di Ente del Terzo settore e la denominazione sociale potrà essere automaticamente integrata dall'acronimo ETS solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS – Registro unico nazionale del Terzo settore, senza necessità di alcuna modifica al presente statuto.

L'associazione di volontariato, ha la sede legale nel comune di Aosta e opera prevalentemente nella Regione autonoma Valle d'Aosta.

Eventuali variazioni di sede potranno essere approvate dal Consiglio Direttivo e non comportano modifica statutaria.

ARTICOLO 2

Finalità e ambito di attuazione

L'associazione di volontariato persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci con lo scopo di realizzare attività culturali e sportive. L'Associazione nasce per ricordare Matteo e per raccontare il suo modo gioioso di vivere impegnandosi nello studio, nel gioco, nella musica, nelle attività creative e nello sport, con passione, sensibilità e gentilezza. Il rispetto della persona e della libertà di scelta ed espressione erano sue caratteristiche, erano il suo modo di pensare e non solo un modo di comportarsi.

Colpiva la sua spontaneità nel rapportarsi agli altri, con persone di tutte le età e l'attenzione particolare che aveva nei confronti dei più piccoli. La giovialità e la gentilezza di cui disponeva gli hanno consentito di raggiungere uno stile di vita basato sulla gioia nell'impegno e sul rispetto dei principi etici fondamentali.

L'Associazione che porta il suo nome vuole basare le sue attività su questo modo di pensare e di essere e sul valore educativo del buon esempio, con lo scopo fondamentale di promuovere e diffondere l'amore per lo studio, il gioco, la musica, l'arte e lo sport come possibilità di incontro, di amicizia, di aggregazione e di confronto, nello spirito della lealtà, della correttezza, dell'uguaglianza e della genuini-

.....



tà nelle diverse attività come nella quotidianità. L'Associazione promuove le attività culturali e ricreative come esperienze di solidale competitività dove l'amicizia e la gioia della partecipazione risultino i valori principali.

L'Associazione promuove e diffonde il rispetto per gli altri nella piena tutela della libertà personale e nella valorizzazione delle capacità e delle attitudini di ognuno. L'Associazione si propone inoltre di promuovere tali attività a scopi educativi per la costruzione di una società civile basata sempre più sul rispetto e la tutela della persona.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore e si propone di:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

in particolare intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:

– Organizzazione di incontri culturali sulle arti anche con la collaborazione delle Istituzioni scolastiche, delle biblioteche, delle altre Associazioni o dei privati; l'organizzazione degli incontri verteranno sulla grafica, sull'architettura, sull'urbanistica, sulla fotografia e su tutte le forme espressive ed artistiche.

– Organizzazione di eventi sportivi con la collaborazione di Istituzioni o di altre Associazioni.

– Organizzazione di concerti musicali con la collaborazione delle Istituzioni scolastiche, delle scuole di musica, delle altre Associazioni o dei privati.

– Promuovere la propria attività attraverso una comunicazione a mezzo stampa e attraverso le tecnologie digitali.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

ARTICOLO 3

Soci

Sono soci tutte le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità dell'associazione, sono mosse da spirito di solidarietà e prestano servizio gratuitamente.

La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato. È deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. È comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro 60 giorni.

Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea

.....



dei soci entro 60 giorni.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni con effetto allo scadere dell'anno;
- mancato pagamento della quota sociale;
- decesso;
- esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statuari e/o persistente violazione delle regole dell'associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica con le modalità definite all'occorrenza dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 4

Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione e alle sue attività.

I soci hanno il diritto di:

- esercitare il diritto di voto in assemblea (10);
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti;
- essere informati sulle attività dell'associazione e potervi partecipare;
- controllare l'andamento dell'associazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- consultare i libri sociali inoltrando domanda al Consiglio direttivo;
- dimettersi.

I soci hanno il dovere di:

- osservare le norme interne dell'associazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea. Le quote sociali sono intransmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite ai soci e ai loro eredi;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti.

ARTICOLO 5

Volontariato e rapporti economici

L'associazione di volontariato si avvale di volontari che svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari minorenni sono definiti junior. I volontari sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal be-

.....



neficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ARTICOLO 6

Organi sociali

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

ARTICOLO 7

Assemblea dei soci

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale.

Ciascun socio ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 soci se l'associazione ha meno di 500 soci e di 5 soci se ne ha più di 500.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata almeno 15 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

La modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è approvato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

.....



Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge e revoca tra i soci i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero;
- approva il programma delle attività;
- approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e al relativo decreto ministeriale;
- individua le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art. 2;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo dimissionari, deceduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo;
- approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione;
- delibera lo scioglimento dell'associazione.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai soci e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ARTICOLO 8

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da 5 membri scelti tra i soci.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno 7 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione.

È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi

.....



diritto di voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. Dura in carica 3 anni e i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio.

È costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti ratificandolo nella prima Assemblea utile. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Tutte le cariche sociali nel Consiglio direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le modalità di rimborso sono le stesse previste all'art. 5.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio direttivo è generale. Possono essere poste limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del Codice del Terzo settore.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il programma delle attività;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e al relativo decreto ministeriale (23);
- elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente;
- nomina il segretario e il tesoriere tra i propri componenti. Le funzioni di segretario e di tesoriere possono essere svolte da un unico consigliere;
- accoglie le domande degli aspiranti soci o le respinge con motivazione;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti sono conservati agli atti.

ARTICOLO 9

Presidente e Vicepresidente

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

.....

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- revoca decisa dall'Assemblea.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano.

Compete al Presidente:

- presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'associazione dove possono essere consultati dai soci;
- nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ARTICOLO 10

Segretario e Tesoriere

Il segretario e il tesoriere svolgono attività amministrative, contabili e di cassa dell'associazione. Sono nominati dal Consiglio direttivo tra i propri componenti.

Compete loro:

- redigere e sottoscrivere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e assicurarne la libera visione ai soci;
- curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali;
- curare la corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- predisporre il bilancio consuntivo che il Consiglio direttivo redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione.

ARTICOLO 11

Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'associazione di volontariato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto



ministeriale;

- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 12

Bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio direttivo il bilancio di esercizio comprensivo della relazione di missione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'associazione 5 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni socio.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuate nel rapporto associativo.

ARTICOLO 13

Libri sociali

È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- Il libro dei soci;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

ARTICOLO 14

Scioglimento e devoluzione dei beni

L'associazione ha durata illimitata.

Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

In casi di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro

.....



unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ARTICOLO 15

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al DLgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del terzo settore e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi.

